

(allegato 1)

## **CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

### **SCHEMA DI DISCIPLINARE**

**PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI PUNTI DI RISTORO  
(BUVETTE) O DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI NEGLI  
ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI  
NAPOLI.**

## INDICE DEGLI ARTICOLI

### DISPOSIZIONI GENERALI

|                |  |
|----------------|--|
| <i>Art. 1</i>  | <i>Finalità</i>  |
| <i>Art. 2</i>  | <i>Natura e durata dell'uso</i>                                    |
| <i>Art. 3</i>  | <i>Beni oggetto della concessione</i>                              |
| <i>Art. 4</i>  | <i>Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi</i>           |
| <i>Art. 5</i>  | <i>Concessione degli spazi</i>                                     |
| <i>Art. 6</i>  | <i>Canone concessivo</i>   |
| <i>Art. 7</i>  | <i>Tariffe per i distributori</i>                                  |
| <i>Art. 8</i>  | <i>Modalità di pagamento</i>                                       |
| <i>Art. 9</i>  | <i>Compiti ed obblighi del concessionario – Norme di sicurezza</i> |
| <i>Art. 10</i> | <i>Assicurazioni e garanzie</i>                                    |
| <i>Art. 11</i> | <i>Durata – Revoca – Scadenza della concessione</i>                |
| <i>Art. 12</i> | <i>Controlli successivi</i>  |
| <i>Art. 13</i> | <i>Danni</i>   |
| <i>Art. 14</i> | <i>Verifica e lavori</i>   |
| <i>Art. 15</i> | <i>Oneri di gestione</i>   |
| <i>Art. 16</i> | <i>Imposte e tasse</i>   |
| <i>Art. 17</i> | <i>Assegnazione temporanea degli spazi</i>                         |

### SANZIONI

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <i>Art. 18</i> | <i>Rilascio coattivo</i> |
|----------------|--------------------------|

### CONCESSIONE DEL SERVIZIO – PRINCIPI GENERALI

|                |   |
|----------------|---|
| <i>Art. 19</i> | <i>Criteri per l'individuazione del concessionario del servizio</i> |
| <i>Art. 20</i> | <i>- Obblighi del concessionario</i>                                |
| <i>Art. 21</i> | <i>Assegnazione temporanea del servizio</i>                         |
| <i>Art. 22</i> | <i>Revoca della concessione</i>                                     |

### DISPOSIZIONI FINALI

|                |  |
|----------------|--|
| <i>Art. 23</i> | <i>Norme transitorie e finali</i>      |
|                | <i>Tabella Canoni per Distributori</i> |

# CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

## SCHEMA DI DISCIPLINARE

per la concessione di spazi per l'installazione di punti di ristoro (buvette) o distributori automatici di bevande ed alimenti negli Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli.

### Disposizioni Generali

#### Art.1

##### Finalità

1. Le norme del presente disciplinare regolamentano la concessione di spazi collocati all'interno degli Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli, finalizzata alla installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori automatici di bevande ed alimenti, stabilendone i criteri e le modalità di concessione al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne il servizio di gestione.
2. Gli spazi per l'esercizio di servizi di fornitura di alimenti e bevande mediante l'installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori o apparecchi automatici sono concessi in uso per finalità strumentali al servizio dell'utenza.
3. Al concessionario è fatto divieto di mutare anche in parte o temporaneamente l'uso degli spazi concessi per tutta la durata della concessione, salvo autorizzazione espressa da parte della Città Metropolitana di Napoli.
4. E' altresì vietata la cessione sia parziale che totale degli spazi dati concessione.
5. Il presente disciplinare, al fine di garantire uniformità nella gestione del servizio su tutto il territorio provinciale, individua i principi generali ai quali gli istituti scolastici devono attenersi nella concessione dello stesso.

#### Art. 2

##### Natura e durata dell'uso

1. Il rapporto giuridico intercorrente tra il concessionario degli spazi per la fornitura di prodotti mediante punti di ristoro (buvettes) o distributore o apparecchiatura automatica e la Città Metropolitana di Napoli si configura come un rapporto scaturente da un provvedimento di concessione e non può mai configurarsi come locazione, ovvero sublocazione, anche nel caso in cui il concessionario abbia perduto il titolo e nei suoi confronti sia stata avviata la procedura per il recupero dello spazio occupato.

2. Lo spazio per l'installazione di punti di ristoro (buvettes) o di distributori o apparecchiature automatiche è concesso in uso dietro pagamento del canone concessivo ai sensi dell'Art. 6 del presente disciplinare.
3. Il godimento dello spazio concesso decorre dalla data indicata nel relativo provvedimento di concessione e comunque la durata non dovrà essere superiore ad anni sei.
4. Il periodo considerato ha come unità di tempo l'anno solare a partire dalla data indicata nel provvedimento di concessione dello spazio. Gli obblighi conseguenti alla concessione del medesimo durano fino a che è sussistente il rapporto da cui la concessione trae titolo.

### **Art. 3**

#### **Beni oggetto della concessione**

1. Sono oggetto di concessione gli spazi idonei alla installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori o apparecchiature automatiche per il servizio di fornitura di alimenti e bevande su aree di proprietà o nella disponibilità della Città Metropolitana di Napoli, o su eventuali pertinenze.
2. In particolare, ai fini dell'applicazione del presente disciplinare si considerano esclusivamente, anche con modalità mista, i seguenti distributori:
  - a. distributori automatici di bevande calde;
  - b. distributori automatici refrigerati di prodotti alimentari solidi;
  - c. distributori automatici per gelati a funzionamento stagionale;
  - d. distributori automatici refrigerati per bibite.

#### **Assegnazione degli spazi**

### **Art.4**

#### **Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi**

1. Il Consiglio di Istituto, con apposita delibera, manifesta la volontà di dotare la scuola di un servizio di ristoro da rendere mediante punti di ristoro (buvettes) o distributori automatici.
2. Il Dirigente scolastico, in attuazione della delibera del Consiglio di Istituto, inoltra la richiesta alla Direzione Diritto allo Studio della Città Metropolitana di Napoli per gli adempimenti di propria competenza.
3. La Direzione Tecnica, ricevuta la documentazione dalla Direzione Diritto allo Studio, d'intesa con il Dirigente scolastico:

a. per le Buvette:

- I. individua il locale da adibire a buvette;
- II. delimita il locale in apposita planimetria;
- III. acquisito apposito DUVRI ricognitivo, concede nulla osta al progetto degli eventuali lavori da eseguire e per l'installazione di montanti di allacciamento e di contatori per l'acqua e l'energia elettrica in conformità alle norme comunitarie sulla sicurezza degli impianti;
- IV. predispose il disciplinare tecnico contenente tutti gli obblighi a carico del concessionario circa i lavori, le planimetrie dei locali, i tempi di esecuzione, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione e l'entità del deposito cauzionale a garanzia dei cennati obblighi, da costituirsi con polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria e il massimale della polizza di cui all'Art. 10, comma 5;
- V. nel caso di lavori che comportino l'obbligo di concessione o autorizzazione edilizia comunale, acquisisce preventivamente copia del relativo atto autorizzatorio;
- VI. provvede, altresì, alla quantificazione dell'importo mensile da corrispondere.

b. Per i Distributori:

- I. individua gli spazi nei quali possono essere allocati i distributori automatici;
- II. ne determina le dimensioni che indicativamente sono pari a circa 1,00 mq a distributore;
- III. acquisito apposito DUVRI ricognitivo, concede nulla osta agli eventuali lavori da eseguire per l'installazione di montanti di allacciamento e di contatori per l'acqua e l'energia elettrica in conformità alle norme comunitarie sulla sicurezza degli impianti;
- IV. predispose il disciplinare tecnico contenente tutti gli obblighi a carico del concessionario circa i lavori, le planimetrie dei locali, i tempi di esecuzione, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione e l'entità del deposito cauzionale a garanzia dei cennati obblighi, da costituirsi con polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria e il massimale della polizza di cui all'Art. 10, comma 5;
- V. provvede, altresì, alla quantificazione dell'importo mensile da corrispondere in ragione del numero degli alunni e dei mq. sulla base dell'allegata tabella che verrà annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT.

**Art.5**  
**Concessione degli spazi**

1. L'Istituto scolastico individua il concessionario del servizio nel rispetto dei principi indicati nella sezione " Concessione del servizio – Principi generali".
2. Il Dirigente scolastico trasmetterà alla Direzione Diritto allo Studio – Educazione Permanente, entro giorni quindici dalla individuazione del concessionario, il formale provvedimento di concessione del servizio ed il disciplinare predisposto dalla Direzione Tecnica, sottoscritto per accettazione da parte del concessionario e del Dirigente scolastico.
3. La Direzione Diritto allo Studio – Educazione Permanente, ricevuti gli atti di cui al comma 2, provvederà alla registrazione del disciplinare sottoscritto presso l'Agenzia delle Entrate.
4. La Direzione Tecnica, congiuntamente al Dirigente Scolastico, ad avvenuta registrazione del disciplinare, procederà all'eventuale consegna provvisoria degli spazi per la realizzazione dei lavori e successivo rilascio del nulla osta al rilascio della concessione. Il Dirigente Scolastico comunicherà l'ultimazione dei lavori alla Direzione Tecnica per le successive verifiche.
5. Il Dirigente della Direzione Diritto allo Studio – Educazione Permanente, ad avvenuta registrazione del disciplinare, acquisito il nulla osta della Direzione Tecnica e del Dirigente Scolastico, la garanzia di cui all'Art.10, comma 1 e la polizza di cui all'Art. 10, comma 5, adotta il provvedimento di concessione dello spazio che viene trasmesso al concessionario ed all'Istituto scolastico.
6. Le spese relative all'emanazione del provvedimento di concessione degli spazi, comprese quelle di registrazione del disciplinare, sono interamente a carico del concessionario, secondo quanto stabilito dalla legislazione tributaria vigente.

**Art.6**  
**Canone concessivo**

1. La concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici è a titolo oneroso, a norma dell' art. 9 della legge n.537 del 24/12/93, che prescrive l'obbligatorietà della corresponsione di un canone concessivo mensile da parte del concessionario.
2. Il canone concessivo va versato anticipatamente all'inizio del periodo di concessione.
3. Per i punti di ristoro (buvette): l'ammontare del canone concessivo sarà determinato secondo i parametri della dimensione del locale, così come stabiliti dalla competente Direzione Tecnica.

4. Per i Distributori: l'ammontare del canone concessivo sarà determinato in relazione ad unità singola di apparecchiatura installata e varia in proporzione alla tipologia, con le tariffe di cui all'Art. 7.
5. Il canone terrà conto del periodo estivo o feriale e, pertanto, non può essere ridotto.

**Art. 7**  
**Tariffe per i distributori**

1. Le tariffe, sono determinate dal competente Ufficio Tecnico tenendo conto dei mq occupati dai distributori e dal numero di alunni iscritti, così come da allegata tabella.
2. Alle frazioni di metro quadro è applicata la tariffa per intero.
3. I consumi saranno, di norma, qualora non sia installato un contatore autonomo, quantificati dalla Direzione Tecnica.

**Art. 8**  
**Modalità di pagamento**

1. I canoni, tanto per l'installazione di distributori automatici che per i punti di ristoro (buvettes) sono corrisposti trimestralmente e con pagamento anticipato.
2. Il pagamento deve avvenire a mezzo versamento sul c/c postale n.012858809 intestato alla Città Metropolitana di Napoli - Servizio Tesoreria, con indicazione della causale di versamento, del periodo al quale si riferisce il pagamento e della risorsa nella quale deve essere incassato.
3. Il canone che deve corrispondersi a questa Città Metropolitana di Napoli sarà aggiornato automaticamente in ragione del 75% delle variazioni ISTAT rilevate, secondo le disposizioni vigenti.

**Art.9**  
**Compiti ed obblighi del concessionario - Norme di sicurezza**

1. Il concessionario dovrà provvedere:
  - a. alla stipula dei contratti di fornitura elettrica ed idrica con relativa installazione di contatori autonomi, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico;
  - b. ad i lavori necessari, secondo le istruzioni dell'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'Art.4.
2. Il servizio deve essere fornito con apparecchiatura rispondente alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni, e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

3. Il concessionario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità.
4. La Città Metropolitana di Napoli è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta.
5. E' in ogni caso vietato tenere nei locali concessi materiali ed oggetti infiammabili.
6. L'esecuzione degli allacciamenti deve essere eseguita a cura e spese del concessionario nel pieno rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria vigenti e comunque nel rispetto delle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico; deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico e avviene con la supervisione di un tecnico della Città Metropolitana di Napoli all'uopo incaricato.
7. Il concessionario deve usare gli spazi dati in concessione con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo gli obblighi del conduttore.
8. Prima del rilascio della concessione il concessionario dovrà comunicare alla Direzione Tecnica l'avvenuta trasmissione del DUVRI al Dirigente Scolastico per l'aggiornamento del DVR dell'Istituto.

#### **Art. 10 Assicurazioni e garanzie**

1. Il concessionario è tenuto al versamento di una somma a titolo di garanzia il cui importo è pari al 10% del valore complessivo della concessione.
2. Fatto salvo ogni altro diritto dell'Ente, è prevista l'automatica escussione della garanzia nei seguenti casi:
  - a. pendenze debitorie maturate oltre i 180 (centottanta) giorni;
  - b. in caso di mancato rilascio dei locali oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza o di revoca della concessione dello spazio;
  - c. in caso di eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi, rilevati all'atto della riconsegna degli spazi, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
  - d. in tutti i casi di revoca della concessione per responsabilità del concessionario.
3. In caso di escussione totale o parziale della garanzia il concessionario è tenuto al reintegro della stessa per la prosecuzione della concessione.

4. La garanzia sarà svincolata con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla riconsegna degli spazi.
5. Il concessionario, ai fini del rilascio della concessione, deve dimostrare, mediante deposito agli atti, di aver stipulato, a propria cura e spese, un'apposita polizza di assicurazione, contro danni causati alla struttura oggetto della concessione dello spazio, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00. La polizza assicurativa potrà essere costituita anche in uno con la garanzia fideiussoria.
6. Sono a carico del concessionario le spese per la sicurezza delle apparecchiature.

#### **Art. 11**

#### **Durata – Revoca — Scadenza della concessione**

1. La concessione, tanto per i distributori che per i punti di ristoro (buvettes) ha la durata di anni sei con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza naturale.
2. La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà di revocare la concessione con un preavviso di novanta giorni, senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi, nei seguenti casi:
  - a. nel caso in cui l'immobile nel quale sono installati i punti di ristoro (buvettes) o i distributori non sia più destinato a sede scolastica o a sede dell'Istituto che ne ha chiesto l'installazione;  
Nel caso in cui nel corso della durata della concessione la scuola venga trasferita in altro immobile sarà consentito, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza dei sei anni, previa deliberazione di conferma da parte del Consiglio di Istituto.
  - b. nel caso in cui due Istituti scolastici vengano unificati, dando vita ad un nuovo Istituto, allocato in uno stesso immobile.  
In questo caso il Consiglio di Istituto dovrà indire una nuova gara, qualunque sia la situazione preesistente dei due Istituti, intendendosi revocata qualsiasi concessione precedentemente rilasciata.
  - c. per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio.
3. La concessione è revocata automaticamente, con eventuale escussione della cauzione, ai sensi dell'Art. 10, comma 2., nei seguenti casi:
  - a. mancato pagamento dei canoni e degli eventuali oneri di cui agli Artt. 6, 8 e 15, reiterato per due trimestri consecutivi e senza giustificato motivo;

- b. quando il concessionario impieghi gli spazi concessi per fini non conformi alla loro specifica funzione;
  - c. quando il concessionario non rispetti con carattere di continuità le condizioni per la manutenzione degli spazi concessi, ovvero sia responsabile di gravi inadempienze relativamente a quanto stabilito con il presente disciplinare;
  - d. in caso di revoca della concessione del servizio da parte dell'Istituto scolastico interessato.
4. La revoca automatica va comunicata tempestivamente al destinatario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento.

#### **Art. 12** **Controlli successivi**

1. La Città Metropolitana di Napoli si riserva ogni controllo circa il corretto uso degli spazi concessi con facoltà di revoca della concessione.
2. E' di competenza dei Consigli di Istituto, all'atto dell'installazione e all'inizio di ciascun anno scolastico, la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti, oltre alla verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni:
  - a. idoneità igienico- sanitaria dei punti di ristoro (buvettes) o dei distributori automatici;
  - b. idoneità igienico- sanitaria degli addetti al servizio;
  - c. idoneità dell'impianto elettrico (norme UE- ENPI);
  - d. polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività.

#### **Art. 13** **Danni**

1. E'esclusa qualsiasi responsabilità della Città Metropolitana di Napoli in caso di danni cagionati da terzi, direttamente o indirettamente, ai punti di ristoro (buvettes) o ai distributori automatici.
2. Tutte le spese occorrenti per la riparazione degli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi o relativamente all'uso delle cose ivi esistenti, sono ad esclusivo carico del concessionario che dovrà, altresì, rimborsare la Città Metropolitana di Napoli delle eventuali spese che si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati.